



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO

ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO

nella persona del Giudice monocratico

Cons. Robert Schülmers von Pernwerth

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel ricorso iscritto al numero 4428 del registro di segreteria e
proposto da F.P., nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS,
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia e dall'avv.
Pierpaolo De Vizio, con indicazione del seguente indirizzo di posta
elettronica certificata presso cui ricevere le comunicazioni e
notificazioni: angelofiore.tartaglia@avvocato.pe.it;

contro

- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Raimund Bauer e
Marta Odorizzi, elettivamente domiciliato presso la sede legale
dell'Istituto in Trento, via delle Orfane n. 8, con indicazione del
seguente indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere
le comunicazioni e notificazioni:
avv.raimund.bauer@postacert.inps.gov.it;

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa Sara Salimbene,

dirigente di 2° fascia del Ministero dell'economia e delle finanze in servizio presso la Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi (ex Direzione dei servizi del tesoro), da Lofaro Francesco, Cannevale Carlo e Varisco Emanuela, funzionari appartenenti al ruolo unico del personale delle aree funzionali del Ministero dell'economia e delle finanze, in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Trento, con domicilio eletto in Trento, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Trento, via Clementino Vannetti 13;

- MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Antonella Isola;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 4 giugno 2024, con l'assistenza del segretario dott. Davide Orlandi, l'avv.to Francesco Kuhne, su delega dell'avv.to Angelo Fiore Tartaglia, per il ricorrente, l'avv. Vincenza Marina Marinelli, su delega dell'avv.to Marta Odorizzi, per l'INPS, e il dott. Francesco Lofaro per il Ministero dell'economia e delle Finanze;

FATTO E DIRITTO

(A) Con l'epigrafato ricorso il sig. P.F. ha esposto di aver prestato servizio sin dal 1979 nell'Esercito e di aver svolto incarichi in condizioni di impiego, sia in patria che all'estero, caratterizzate da pesanti disagi fisici. In particolare, lo stesso avrebbe partecipato nel 2000 ad una missione in OMISSIS, nel 2001 e nel 2003 in OMISSIS e dal 2006 al 2007 in OMISSIS, in condizioni particolarmente disagiati, con alimentazione di cibarie ed acque approvvigionate in

loco e in teatri operativi connotati dalla presenza di diversificati e specifici fattori di rischio chimico.

Ciò premesso, il ricorrente ha dichiarato di aver ottenuto nel corso degli anni il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "OMISSIS", "OMISSIS", "OMISSIS" e "OMISSIS"; con decreto del Ministero della Difesa del OMISSIS, poi, secondo l'ordinaria procedura disciplinata dal d.P.R. n. 461 del 2001, il militare avrebbe ottenuto il riconoscimento della dipendenza dal servizio anche dell'infermità "OMISSIS".

Nel 2013 il ricorrente è stato infine riscontrato affetto da "OMISSIS" per la quale ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio.

Nelle more della procedura di riconoscimento il militare è stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato e collocato in congedo, con ascrizione complessiva all'8ª categoria di tabella A per le menomazioni "OMISSIS", "OMISSIS", "OMISSIS", "OMISSIS", "OMISSIS" e "OMISSIS", senza considerare, come il ricorrente dichiara di evincere dal verbale della CMO del OMISSIS, l'infermità "OMISSIS", che, singolarmente considerata, era stata ascritta alla 7ª categoria di tabella A, con menomazione complessiva dell'integrità fisica ascritta, invece, alla 6ª categoria di tabella A.

Ciò premesso, nel 2015 il militare presentava all'INPS, per le infermità già riconosciute dipendenti dal servizio, domanda di pensione privilegiata, senza ricevere alcun riscontro.

Successivamente l'Amministrazione militare, con decreto del

OMISSIS, adottato in conformità al parere n. OMISSIS, reso dal CVCS nell'adunanza n. OMISSIS del OMISSIS, dichiarava non dipendente dal servizio l'infermità "OMISSIS".

Nonostante la diffida presentata all'INPS nel 2019 a provvedere in relazione alla domanda di pensione privilegiata presentata nel 2015 per le infermità già riconosciute nella via amministrativa dipendenti dal servizio, l'Ente previdenziale non forniva alcun riscontro in merito.

Di conseguenza, il ricorrente ha adito questa Autorità giudiziaria per chiedere il riconoscimento del diritto a percepire la pensione privilegiata di 6^a categoria, ovvero, in subordine, di 8^a categoria della tabella A a decorrere dalla data di collocamento in congedo.

Le Amministrazioni convenute si sono costituite in giudizio chiedendo di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso.

In particolare, con memoria depositata in data 21/02/2020 il Ministero della Difesa ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice contabile, in quanto competente in via esclusiva ad esprimersi sulla concessione dell'equo indennizzo - oggetto del provvedimento impugnato - sarebbe il solo giudice amministrativo.

Nel merito le censure mosse ai provvedimenti impugnati non offrirebbero elementi di prova idonei a negare la logicità estrinseca del giudizio espresso dal Comitato di Verifica; invero, le motivazioni espresse dal citato organo apparirebbero puntuali e circostanziate e sarebbero frutto di una completa istruttoria che ha fatto riferimento

a tutti i precedenti di servizio del ricorrente e a tutti gli elementi connessi con lo svolgimento effettivo dello stesso.

Con memoria depositata in data 11/06/2020 si è costituito in giudizio il MEF, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il parere reso dal CVCS, di cui parte attrice ha chiesto la disapplicazione, ancorché obbligatorio e vincolante per l'Amministrazione procedente, avrebbe natura ed efficacia di atto puramente endoprocedimentale privo di effetti esterni.

Nel merito, per quanto concerne il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "OMISSIS", il predetto parere avrebbe ampiamente motivato circa la mancanza del nesso di causalità tra l'infermità in parola e il servizio prestato dal ricorrente.

Con nota difensiva depositata in data 24/06/2020 la Difesa del ricorrente ha depositato una "Relazione OMISSIS", redatta in data OMISSIS dalla OMISSIS di OMISSIS e dalle cui conclusioni si rileverebbe, tra le altre cose, l'alta concentrazione di particelle di metallo nel corpo del sig. F..

Con memoria depositata in data 25/06/2020 si è costituito in giudizio l'INPS eccependo, in primo luogo, l'infondatezza della domanda formulata in via subordinata dal ricorrente (PPO a vita di VIII^a categoria), atteso che lo stesso *"già percepisce la pensione privilegiata a vita, [con la conseguenza che] l'oggetto del contendere non può che limitarsi alla pretesa del riconoscimento della sola*

categoria superiore e precisamente la sesta nella quale controparte pretende di accedere in riferimento alle Tabelle suddette".

In ordine alla richiesta di un miglior trattamento pensionistico privilegiato (VI^a categoria) in ragione dell'infermità "OMISSIS" l'Istituto si è richiamato al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del M.E.F. che ha decretato la "non dipendenza da causa di servizio" dell'infermità, sopra detta, di cui alla domanda di pensione privilegiata.

In ogni caso, per il caso del denegato accoglimento della domanda principale formulata dal convenuto, l'Istituto previdenziale ha chiesto di limitare la corresponsione degli arretrati, per effetto della prescrizione in materia, ai soli ratei relativi ai cinque precedenti la data della domanda giudiziale.

In esito all'udienza del 07/07/2020, passata la causa in decisione, senza discussione orale e sulla base degli atti depositati, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, questo Giudice ha emesso ordinanza n. 5/2020 con la quale ha richiesto all'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute (UML) la formulazione di un qualificato parere in ordine alla esatta diagnosi delle infermità prospettate dal ricorrente e alla riconducibilità delle stesse a causa di servizio.

Tale parere dell'UML – a causa dei ritardi dovuti alla pandemia e alla situazione di carenza di personale dell'organo officiato e dopo un sollecito da parte della Sezione - veniva infine depositato il

19/02/2024; in esso si concludeva per la non riconducibilità a causa di servizio dell'infermità "OMISSIS".

In particolare, nelle sue conclusioni l'UML osservava quanto segue:

"da tutti gli elementi emersi dalla approfondita analisi e discussione del caso si può affermare che:

- le analisi dei metalli pesanti poste su campione ematico del Ricorrente sono state eseguite circa 15-20 anni dopo l'insorgenza della patologia e questo rappresenta certamente un bias, cioè un fattore fuorviante e fonte di distorsione ai fini di una rigorosa correlazione tra esposizione e sviluppo di malattia: in questo lungo lasso di tempo la concentrazione di metalli nel sangue ha subito certamente una continua metabolizzazione, in parte di accumulo ed in parte di eliminazione: inoltre il danno legato ai metalli pesanti è un danno di organo e pertanto andrebbe dimostrato l'accumulo nello specifico organo. Ciò configurerebbe comunque una patologia da accumulo/avvelenamento;

- il dato attuale di laboratorio non trova alcun termine di paragone e confronto con precedenti ed analoghi test nella stessa persona e pertanto non riveste alcun significato se non la evidenza di una esposizione con secondario assorbimento attuali o anche l'estremo di una possibilità di valori reperibili anche in assenza di condizioni ambientali favorenti;

- non è nota una eventuale potenziale esposizione a metalli pesanti di origine alimentare o da amalgama/protesi del Ricorrente negli anni successivi alla ipotetica esposizione professionale fino al congedo,

che potrebbero aver concorso al riscontro della concentrazione di metalli nel campione ematico;

- la comparsa dei primi sintomi della malattia OMISSIS risale all'incirca nel 2013, cioè a distanza di circa 10 anni dalla potenziale "esposizione ambientale" e quindi difficilmente correlabili ad essa e che peraltro è durata per un tempo breve;

- la inalazione o la ingestione dei metalli riportati come elevati nel sangue della persona in esame (che comunque non sono certamente riferibili alla ipotetica esposizione nel corso delle missioni all'estero) avrebbe dovuto dare a suo tempo sintomatologia respiratoria e/o gastrointestinale in fase acuta/subacuta, ovvero durante il periodo di esposizione diretta, ma di tali eventuali problematiche non si fa menzione nella documentazione.

In definitiva, sulla base di quanto finora considerato, questa commissione ritiene poter affermare che la attività di servizio svolta dal ricorrente nelle varie fasi della propria storia lavorativa in forza all'Esercito Italiano non assurge ad antecedente causale/concausale della patologia OMISSIS dallo stesso presentata. [...]

A ciò si aggiunga che la scarsità di informazioni in merito alle mansioni effettivamente eseguite dallo stesso, che sulla base del solo foglio matricolare sembrerebbero poter essere inquadrare in precipui compiti, di ordine verosimilmente gestionale, organizzativo, amministrativo, unitamente alla distanza temporale rispetto agli anni realmente bellici nei Paesi dallo stesso visitati e stazionati per lavoro, consentano di escludere con elevato grado di probabilità che la

OMISSIS dallo stesso sviluppata non sarebbe insorta se lo stesso non avesse soggiornato in quei luoghi.”.

In data 15/04/2024 il ricorrente depositava ulteriore giurisprudenza amministrativa sull’argomento.

All’udienza del 16/04/2024, il Difensore del ricorrente ha preliminarmente precisato che nelle sentenze depositate sarebbe stato confermato il nesso eziologico tra la patologia OMISSIS (identica a quella del sig. P.F.) ed il servizio prestato da militari in zone contaminate dall’uranio impoverito.

Rispetto alla CTU il Legale ha rilevato che la stessa si baserebbe su di un presupposto errato, vale a dire che il sig. F. svolgesse le sue mansioni all’interno della base quale addetto alle trasmissioni. Al contrario, come risulterebbe dal foglio matricolare in atti, il ricorrente apparteneva ad una cellula di *OMISSIS* che operava sul territorio.

Il Difensore ha poi precisato che nella CTU si parlerebbe dei fattori generici della patologia, glissando però sull’esposizione dei militari a nanoparticelle di metalli pesanti; ha inoltre evidenziato che il sig. F. si è sottoposto sia ad un esame del midollo che ad un ulteriore esame del sangue dai quali è emersa la presenza nel corpo di nanoparticelle di metalli pesanti.

Il Difensore ha richiamato principi, da applicare al caso di specie, contenuti in recenti pronunce del Consiglio di Stato, vale a dire che l’ignoranza scientifica, invocata più volte dal CTU, non costituirebbe una prova liberatoria in capo all’Amministrazione in quanto deve essere l’Amministrazione a dover invocare fattori dotati di autonoma

portata, cosa non fatta nel caso *de quo*, e che spetterebbe all'Amministrazione dimostrare di avere adottato le misure di protezione individuale necessarie, attività non espletata in quanto i militari sono stati impiegati senza essere dotati dei DPI.

Il Legale, dopo avere evidenziato che la CTU ignorerebbe totalmente l'ultima commissione parlamentare d'indagine, ha concluso chiedendo al Giudice di accogliere il ricorso, disattendendo le erronee ed apodittiche conclusioni della CTU; in via subordinata, ha domandato che sia disposto un supplemento istruttorio - affidato ad altro CTU diverso dal Ministero della Salute - riformulando inoltre il quesito nel senso di chiedere il nesso eziologico in relazione all'interpretazione data dalla recente giurisprudenza.

Le Amministrazioni resistenti si sono richiamate all'esito della CTU, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in precedenza rassegnate.

In esito all'udienza del 16/04/2024, con ordinanza n. 5/2024, questo Giudice ha dapprima rilevato come l'INPS, nel costituirsi in giudizio, ha affermato che le conclusioni del ricorrente sarebbero da considerarsi in parte errate in quanto il ricorrente già percepirebbe la pensione privilegiata a vita di 8ª categoria della Tabella "A" annessa al D.P.R. nr. 915/78 per la patologia "*OMISSIS*" (doc. 3 INPS), per cui l'oggetto del contendere non potrebbe che limitarsi alla pretesa del riconoscimento della sola categoria superiore e precisamente la sesta nella quale controparte pretenderebbe di accedere in riferimento alle tabelle suddette.

A tale riguardo, la cennata ordinanza n. 5/2024 ha osservato:

“che, in realtà, il provvedimento pensionistico prodotto in atti dall’INPS, emesso sulla base del verbale della CMO di OMISSIS n. OMISSIS del OMISSIS (doc. 9 ricorso) ed asseritamente contraddistinto dal n. OMISSIS del OMISSIS (doc. 3 INPS), ha riconosciuto un trattamento pensionistico privilegiato di 8ª Categoria per anni quattro ai sensi e per gli effetti dell’art. 68 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;

che da detto provvedimento pensionistico provvisorio si evince altresì che lo stesso farebbe riferimento alla domanda del 13/10/2014 con cui il ricorrente avrebbe chiesto la pensione privilegiata ordinaria per la patologia "OMISSIS", riconosciuta dipendente da causa di servizio con parere n. OMISSIS del OMISSIS del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

che tale domanda tuttavia non risulta prodotta in atti;

che con verbale n. OMISSIS del OMISSIS (doc. 8 ricorso), reso su istanza dell’INPS del OMISSIS, la CMO di Milano ha effettuato i propri accertamenti definitivi in ordine alla cennata patologia "OMISSIS", escludendone la suscettibilità a ulteriore miglioramento, ma che l’INPS non ha prodotto in atti il conseguente provvedimento di riconoscimento a vita della pensione privilegiata di 8ª Categoria della Tabella "A" annessa al D.P.R. nr. 915/78 in relazione alla predetta patologia;”.

Di qui, dunque, la richiesta rivolta all’INPS di produrre nel termine di 15 giorni copia della domanda del OMISSIS, con cui il ricorrente

avrebbe chiesto la pensione privilegiata ordinaria per la patologia "OMISSIS", nonché copia dell'eventuale provvedimento pensionistico di riconoscimento della pensione privilegiata a vita di 8ª categoria emesso sulla base del verbale della CMO di OMISSIS n. OMISSIS del OMISSIS.

In data 03/05/2014 l'INPS ha prodotto domanda di PPO d.d. 13/10/2014, nonché copia di provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico di contenuto sostanzialmente identico a quello già prodotto in atti in allegato alla propria comparsa di risposta.

Con memoria depositata in data 10/05/2024 la Difesa del ricorrente, richiamandosi alle proprie precedenti allegazioni, ha osservato – quanto alle proprie due domande di pensione privilegiata – che *"il ricorrente ha reiterato in data 05.11.2015 la domanda già presentata il 13.10.2014 per ottenere il trattamento privilegiato poiché quest'ultima era stata presentata prima di quella riferita al trattamento ordinario presentata il 13.11.2014 e riteneva che quella del 13.10.2014 fosse improcedibile"*. Infine, con nota depositata in data 31/05/2024, la Difesa del ricorrente ha depositato altra giurisprudenza ritenuta pertinente.

All'udienza del 04/06/2024, su richiesta del Giudice, il Difensore dell'INPS non ha saputo confermare se vi siano o meno altri provvedimenti di concessione di pensione privilegiata a favore del ricorrente successivi a quello già prodotto in atti. A tale riguardo, la Difesa del ricorrente ha precisato che attualmente il ricorrente

percepisce la pensione privilegiata ma mancherebbe un provvedimento definitivo dell'I.N.P.S. di riconoscimento della stessa.

La Difesa del ricorrente ha quindi concluso come in atti, insistendo affinché, in relazione alla pleurite, venga adottato un provvedimento definitivo di concessione del trattamento pensionistico privilegiato, mentre in relazione alla OMISSIS ha chiesto di riconoscere la dipendenza da causa di servizio con conseguente riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio di 6^a categoria.

Le Amministrazioni convenute si sono richiamate alle loro precedenti conclusioni.

(B) Preliminarmente debbono essere respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti.

(B.1) Priva di pregio è l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero della Difesa, atteso che il presente giudizio, avviato da un ex militare, ha ad oggetto la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere la pensione privilegiata per le lamentate infermità e non già l'equo indennizzo, come erroneamente sostenuto dall'Amministrazione resistente.

(B.2) Parimenti, *"va disattesa la pretesa estromissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui può riconoscersi la titolarità dell'interesse a contraddire a norma dell'art. 100 c.p.c., quale ente di riferimento del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui al dpr n. 461/2001"* (Prima Sezione centr. d'appello, sent. n. 193 del 2021; *idem*, cfr. Sezione giur. Sicilia, sent. n. 533 del 19/12/2023).

In particolare, al riguardo deve precisarsi che la legittimazione

passiva, intesa come legittimazione processuale a resistere nel giudizio, deve essere distinta dalla titolarità passiva del rapporto sostanziale che forma oggetto della controversia.

La giurisprudenza di legittimità più recente (Cfr. Cass. SS.UU., sent. n. 2951/2016) ritiene, infatti, che le condizioni dell'azione (possibilità giuridica, interesse ad agire, legittimazione ad agire e contraddire), la cui ricorrenza va accertata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, debbano essere accertate in relazione non alla loro sussistenza effettiva ma alla loro affermazione con l'atto introduttivo del giudizio. Ciò che assume rilievo, quindi, con riferimento alla legittimazione a contraddire e, quindi, alla titolarità passiva dell'azione è la prospettazione dell'attore fatta nella domanda di un soggetto titolare di un obbligo o di una diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio (Sezione giur. Sicilia, sent. n. 162 del 16/04/2020).

Orbene, nel presente giudizio *“risulta realizzata, con esclusivo riferimento a ciò che è affermato dalla parte ricorrente, quella che, in questa prospettiva preliminare, costituisce la necessaria e sufficiente coincidenza tra colui contro il quale la domanda giudiziale è presentata e colui nei confronti del quale, in tale domanda, viene mossa la contestazione.*

La domanda giudiziale è stata, infatti, espressamente rivolta anche contro il Parere [n. OMISSIS in data OMISSIS del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio], che ritiene non potersi riconoscere dipendente da fatti di servizio l'infermità [“OMISSIS”] sofferta dal

[ricorrente]" (cfr., *mutatis mutandis*, Sezione Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 22/2024).

(C) Nel merito la domanda è fondata nei sensi di cui in motivazione.

(C.1) In primo luogo, costituisce un fatto incontroverso tra le parti quello secondo il quale al ricorrente spetta la pensione privilegiata a vita, di cui alla 8ª categoria della Tabella A del d.P.R. n. 915/1978, per l'infermità "OMISSIS", già riconosciuta come dipendente da causa di servizio con verbale mod. AB n. OMISSIS d.d. OMISSIS dell'Ospedale Militare OMISSIS.

A tale riguardo, infatti, l'INPS ha affermato di provvedere già all'erogazione della pensione privilegiata in favore del ricorrente in relazione a tale infermità, tanto da chiedere *in parte qua* la cessazione della materia del contendere.

Senonché, in accoglimento della domanda del ricorrente, questo Giudice ritiene sussistere un interesse dello stesso ad ottenere un provvedimento definitivo – in questo caso giudiziale – di accertamento di tale diritto, atteso che il provvedimento dimesso in atti dall'INPS ha carattere temporaneo e non a vita (v. doc. 3 comparsa INPS).

In particolare, il provvedimento prodotto dall'INPS (atto n. OMISSIS) risulta essere stato emesso ai sensi dell'art. 68, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 29/12/1973, ai sensi del quale "[s]e le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di

durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento [...]”.

Invero, dalla lettura del provvedimento pensionistico dimesso in atti si evince che “VISTO IL VERBALE DELLA CMO DI OMISSIS N.OMISSIS DEL OMISSIS CHE ASCRIVE LA PREDETTA INFERMITA'(OMISSIS) ALL'8^ CTG.PER 4 ANNI, CON ASSEGNO DI CURA, SI CONFERISCE L'ASSEGNO RINNOVABILE DI 8^ CTG. PER 4 ANNUALITA' CON ASSEGNO DI CURA (DAL 22.9.2014 DEC GIUR. AL 23.9.2018)”.

Successivamente, con verbale della CMO di OMISSIS n. OMISSIS del OMISSIS il ricorrente veniva sottoposto ad una seconda visita “*a/ fine di stabilire l'eventuale conferma/rinnovo di categoria*” (cfr. all. 8 ricorso), al termine della quale si accertava la non migliorabilità dell’infermità con conseguente ascrizione - in via definitiva - della stessa alla 8ª categoria della Tabella A del d.P.R. n. 915/1978.

A questo punto, ai sensi dell’art. 68, comma 2, primo periodo, d.P.R. n. 1092 del 29/12/1973 (“*Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono più suscettibili di miglioramento spetta la pensione*”), avrebbe dovuto far seguito da parte dell’INPS l’adozione del provvedimento definitivo di riconoscimento della pensione privilegiata diretta in favore del ricorrente, con ascrivibilità della stessa alla 8ª categoria della Tabella A del d.P.R. n. 915/1978.

Senonché, benché l’Istituto previdenziale abbia di fatto continuato

nel tempo ad erogare la pensione privilegiata in favore del sig. P.F., non risulta che l'INPS abbia adottato il provvedimento di cui all'art. 68, comma 2, citato, per cui al ricorrente deve essere riconosciuto un interesse a vedersi formalmente riconoscere il diritto al trattamento pensionistico in parola.

Di conseguenza, *in parte qua* – e salvo quanto sotto osservato (v. *infra* sub C.2 e C.3) – la domanda del ricorrente è fondata e allo stesso deve essere riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico privilegiato di VIII^a categoria della tabella A di cui al d.P.R. n. 915/1978, con decorrenza dal 22/09/2014 e a vita, per l'infermità "OMISSIS", già riconosciuta come dipendente da causa di servizio con verbale mod. AB n. OMISSIS d.d. OMISSIS dell'Ospedale Militare OMISSIS.

(C.2) Ciò premesso, questo Giudice ritiene che possa trovare accoglimento anche la domanda formulata in via principale dal ricorrente e che, di conseguenza, contrariamente a quanto stabilito dal parere n. OMISSIS del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (all. 4 al ricorso) e dal parere dell'UML, debba essere riconosciuta la dipendenza da causa di servizio anche dell'infermità "OMISSIS".

Invero, costituisce una circostanza di fatto incontrovertita quella secondo cui il ricorrente, per un periodo di tempo, ha prestato servizio in contesti operativi interessati da previ eventi bellici, come tali connotati da una poliedrica, imponderabile e multifattoriale pericolosità.

In particolare, dal foglio matricolare si evince che lo stesso risulta avere partecipato alle seguenti missioni militari:

- operazione "OMISSIS" in OMISSIS periodo OMISSIS.- Incarico: Responsabile dell'area OMISSIS (OMISSIS), addestramento ed operazioni (OMISSIS) e branca personale (OMISSIS) - responsabile OMISSIS presso l'Ospedale da Campo OMISSIS;
- dal OMISSIS al OMISSIS: operazione "OMISSIS" OMISSIS – con incarico di OMISSIS al Punto di controllo OMISSIS nella cellula OMISSIS (OMISSIS), responsabile del OMISSIS;
- dal OMISSIS al OMISSIS: operazione "OMISSIS" OMISSIS – con incarico fino al OMISSIS di Ufficiale di controllo al OMISSIS OMISSIS (OMISSIS), responsabile di OMISSIS;
- dal OMISSIS al OMISSIS: operazione "OMISSIS" OMISSIS con incarico di Capo della Segreteria OMISSIS nella cellula OMISSIS (OMISSIS) dell'OMISSIS, responsabile di OMISSIS.

Orbene, con particolare riferimento alle operazioni condotte nel territorio dei OMISSIS, costituisce fatto notorio quello secondo il quale *"nell'OMISSIS era stata condotta una campagna di bombardamenti con uso anche di munizionamento pesante, con conseguente presenza, inter alia, di un potenziale e non implausibile rischio chimico/radiologico da inalazione/ingestione umana di particelle finissime di metalli pesanti, rimaste sospese nell'aria a seguito di esplosioni di obiettivi attinti da proiettili DU"* (Consiglio di Stato, Sez. IV^a, sent. n. 7564 del 30/11/2020), di talché *"in presenza di elementi statistici rilevanti (come accade ove, come nella*

specie, il militare abbia prestato servizio in ambienti bellici) e, per altro verso, di rischio tipizzato, la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che la p.a. non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità" (Corte di cassazione, Sez. Lav., sent. n. 20912/2021).

Peraltro, gli stessi straordinari fattori di rischio ricorrevano anche per il servizio prestato dal ricorrente in territorio OMISSIS (cfr. Sezione giur. Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 80 dell'11/10/2018: *"va ricordato, quanto alle missioni internazionali di pace svolte nell'area OMISSIS, che tali territori, negli anni '90, sono stati scenari di operazioni belliche che hanno comportato un notevole rilascio ed un accumulo, nell'ambiente, di nano particelle di metalli pesanti e di uranio impoverito in conseguenza dell'esplosione di ordigni. Altrettanto deve dirsi per OMISSIS e OMISSIS, aree di forti conflitti esposte alla dispersione di polveri e residui riconducibili all' esplosione di materiale bellico"*).

A fronte dello svolgimento del servizio in ambienti così altamente compromessi sotto il profilo ambientale al ricorrente sono state trovate nel midollo osseo numerosissime nanoparticelle di metallo, di provenienza esogena, che assai verosimilmente – in assenza di valide spiegazioni causali alternative – non solo sono da ricondursi ad episodi di presumibile contaminazione avvenuti nel corso del servizio prestato nei predetti teatri bellici, ma che a loro volta hanno assai probabilmente determinato nel sig. F., quale causa o concausa

efficiente e determinante, l'insorgenza della infermità "OMISSIS".

In particolare, in data 24/06/2020 la Difesa del ricorrente ha depositato una "Relazione sulle analisi mediante tecniche di microscopia elettronica a scansione condotte su campioni OMISSIS del Sig. P.F.", redatta in data OMISSIS dalla OMISSIS di OMISSIS e dalle cui conclusioni si rileva, tra le altre cose, l'altissima concentrazione di particelle di metallo nel corpo del sig. F. (cfr. all. 12 a nota di deposito d.d. 23/06/2020, in cui si conclude come segue: *"le analisi hanno evidenziato la presenza di particelle (singole o risultanti dalla aggregazione di particelle più piccole) di dimensioni micrometriche, sub-micrometriche e nanometriche, in alcuni casi di diametro anche minore di 200 nm.*

Le particelle osservate sono costituite da leghe contenenti metalli pesanti come definiti nel DPR 37 2009. In particolare, le particelle rinvenute sono costituite da principalmente da:

- leghe contenenti, principalmente ferro, con presenza a differenti concentrazioni di alluminio, cromo, nichel, zinco, rame, manganese, titanio, compatibili con differenti tipi di acciai;*
- leghe contenenti alluminio, ferro e stagno;*
- ferro, rame e leghe rame-ferro;*
- piombo e stagno.*

Le particelle mostrano spesso anche la presenza di zolfo e fosforo, e talvolta anche magnesio e cloro. Per dimensioni e densità degli elementi contenuti, alcune delle nanoparticelle rinvenute risultano paradigmatiche di quanto indicato nel DPR 37 2009. Le

*particelle micrometriche, sub-micrometriche e nanometriche rinvenute hanno origine esogena. **Gli elementi metallici individuati all'interno del tessuto bioptico esaminato sono compatibili con gli elementi che si producono da materiale bellico esploso ovvero coinvolto nelle esplosioni**, e confermano che le nanostrutture prodotte sono capaci di penetrare nell'organismo, di stabilire strette relazioni con le cellule e di essere rilevabili nel tessuto esaminato.”).*

Peraltro, la medesima anomala concentrazione di metalli nel corpo del ricorrente è stata nuovamente attestata – come si rileva dallo stesso parere reso dall’UML – da esami condotti su campioni di sangue il 14/07/2022 presso il Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute dell'Università OMISSIS.

A tale riguardo l’UML, nel proprio parere, ha ritenuto scarsamente significativa tale circostanza sulla base della considerazione che “*le analisi dei metalli pesanti poste su campione ematico del Ricorrente sono state eseguite circa 15-20 anni dopo l’insorgenza della patologia*”. Tuttavia, ad avviso di questo Giudice, tale affermazione dell’UML non tiene in dovuta considerazione i sopra richiamati esiti delle analisi condotte su campioni bioptici di osteomidollo del sig. P.F. conservati in paraffina e provenienti verosimilmente dalla biopsia OMISSIS eseguita in data 10/03/2014 (v. verbale CMO di OMISSIS n. OMISSIS del OMISSIS, sub all. 7 al ricorso), ossia a pochi anni di distanza dall’ultima missione e a solo un anno di distanza dalla scoperta della malattia.

Parimenti non condivisibili appaiono le affermazioni contenute nel parere dell'UML – tendenti a minimizzare l'importanza del servizio prestato dal ricorrente nei predetti ambienti già teatro di scontri bellici e altamenti compromessi sotto il profilo ambientale – secondo cui le mansioni svolte dal sig. F. *"sulla base del solo foglio matricolare sembrerebbero poter essere inquadrate in precipui compiti, di ordine verosimilmente gestionale, organizzativo, amministrativo"*.

Invero, come emerge dagli atti di causa il ricorrente svolgeva compiti di *intelligence*, per definizione non inquadrabili nel tradizionale archetipo del lavoro da ufficio e al contrario sintomatici dello svolgimento delle attività più diverse, da compiersi se del caso anche all'esterno e sul terreno dove si erano svolti più direttamente i predetti eventi bellici.

L'insieme di tali fattori, basati su comprovati dati di fatto (svolgimento del servizio in ambienti già teatro di eventi bellici e compromessi sotto il profilo ambientale; conseguente contaminazione del sangue del ricorrente con plurime nanoparticelle di diverse tipologie di metalli) ed elaborati attraverso il criterio di giudizio del "più probabile che non" [v. Sezione giur. Toscana, sent. n. 250/2016, secondo cui *"una reale esposizione all' uranio impoverito, appare provare (secondo il criterio del "più probabile che non") il rapporto tra il servizio reso – con uso di munizionamento bellico all'uranio impoverito" e con assunzione di micro e nano particelle di metalli pesanti- e l'insorgenza della patologia"*], assurgono – ad avviso di questo Giudice ed in assenza di valide

spiegazioni causali alternative fondate su dati di fatti altrettanto solidi – a idonei elementi di convincimento dotati di sufficiente forza persuasiva in ordine alla sussistenza di un nesso di derivazione causale diretto ed immediato tra la infermità del ricorrente ("OMISSIS") ed il servizio prestato (c.d. causa di servizio, secondo la definizione offertane dall'art. 64, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui *"le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante"*).

Quanto alla classificazione della "OMISSIS", in assenza di contestazioni al riguardo, può farsi ricorso a quanto assodato in più occasioni dalla competente CMO di OMISSIS, ascrivendo detta infermità alla VII^a categoria della tabella A di cui al d.P.R. n. 915/1978 (cfr. verbali n. OMISSIS del OMISSIS, n. OMISSIS del OMISSIS e n. OMISSIS del OMISSIS, *sub* all. 7-9 al ricorso).

Inoltre, l'insorgenza in capo al ricorrente del diritto al trattamento pensionistico privilegiato "a vita" anche in relazione a tale seconda infermità si desume indirettamente dagli stessi verbali n. OMISSIS del OMISSIS e n. OMISSIS del OMISSIS della CMO di OMISSIS, atteso che tale infermità veniva classificata dall'organo tecnico dell'Amministrazione militare nella categoria VII^a della tabella A, con eventuale riconoscimento di un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione di durata di anni quattro (ex art. 68 dPR n. 1092/1973).

Come noto, in presenza di infermità ascrivibili ad una delle categorie della tabella A che siano suscettibili di miglioramento l'art. 68 d.P.R.

n. 1092/1973 prevede che al militare spetti *"un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento"* (comma 1), specificando che in ogni caso tale trattamento non può superare il termine massimo di sei anni (comma 2: *"Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le lesioni sono [...] ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni spetta la pensione"*; comma 3: *"Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o la indennità per una volta tanto, secondo l'ascrivibilità delle infermità o delle lesioni, oppure non spetta ulteriore trattamento se esse non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui sopra"*).

Orbene, nel caso di specie (e prescindendosi per il momento dalla problematica del cumulo di infermità), laddove al sig. F. fosse stata riconosciuta la causa di servizio in relazione all'infermità "OMISSIS" allo stesso avrebbe dovuto essere erogato un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione (tabella A, categoria VII^a) di durata di anni quattro a far data dal 22/09/2014, essendo l'infermità già in atto al momento della cessazione dal servizio.

Dopodiché nel 2018, all'epoca della visita di cui al verbale CMO n. OMISSIS del OMISSIS, verificata la perduranza della malattia e la possibilità di un suo ulteriore miglioramento (come in effetti si evince dal verbale n. OMISSIS), l'Amministrazione avrebbe potuto/dovuto

disporre l'erogazione di un assegno rinnovabile pari all'importo della pensione privilegiata per ulteriori due anni (e non già quattro), con la conseguenza che alla data del 22/09/2020, laddove la infermità "OMISSIS" fosse stata ancora riscontrabile (come in effetti si evince dallo stesso parere dell'UML, successivo a tale data), sarebbe in ogni caso subentrato in capo al ricorrente il diritto a pensione privilegiata (a vita) vista l'indiscussa ascrivibilità dell'infermità alla categoria VII^a della tabella A e a prescindere dalla possibilità di un suo ulteriore eventuale miglioramento.

Trattasi, infatti, di una ragionevole scelta discrezionale del Legislatore quella di prevedere – a fronte di malattie a lenta progressione e di lunga durata (come la OMISSIS) – un termine massimo di osservazione di sei anni oltre i quali, se la malattia è ancora in atto, matura il diritto a pensione privilegiata (laddove l'infermità sia classificabile nella tabella A) a prescindere dalla possibilità di eventuali possibili miglioramenti futuri.

Pertanto, che l'infermità del ricorrente fosse ancora in atto alla data del 22/09/2020 costituisce un fatto assolutamente evidente alla luce delle risultanze in atti, se solo si considera: (a) che la malattia ("OMISSIS") era stata scoperta il 25/07/2013 e che la stessa, lungi dall'essere in fase di remissione, era "[r]ecidivata nel giugno 2018 e trattata nuovamente con OMISSIS ad iniziare dall'agosto dello stesso anno" (v. note pre-bozza nell'ambito degli accertamenti tecnici stabiliti con ordinanza n. 5/2020 redatta dalla dott. OMISSIS); (b) che nel dicembre del 2018 il CMO di OMISSIS riteneva necessario

riconoscere al ricorrente (laddove fosse stata accertata la causa di servizio) un assegno rinnovabile per un ulteriore periodo di quattro anni, ritenendo evidentemente pacifico che la malattia in atto non sarebbe regredita prima; (c) che nel corso del 2022 il ricorrente veniva sottoposto a visite da parte dell'UML, che confermava la predetta diagnosi.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a conseguire la pensione privilegiata di VII^a categoria della tabella A per l'infermità "OMISSIS" sotto forma di assegno rinnovabile dal 22/09/2014 al 21/09/2020 (sei anni) e sotto forma di pensione dal 22/09/2020, stante l'accertata perduranza dell'infermità a tale data (v. parere UML, che fotografa la situazione sussistente nel 2022).

(C.3) Come si evince dal ricorso il sig. F. ha chiesto di accertare il proprio diritto a percepire la pensione privilegiata di 6^a categoria della tabella A annessa al d.P.R. n. 915/78.

Alla luce di quanto sopra accertato (v. *supra sub* C.1 e C.2) tale richiesta appare fondata alla luce del cumulo di due infermità dipendenti da causa di servizio, di cui la prima ascrivibile alla categoria VIII^a ("OMISSIS") e la seconda alla VII^a categoria ("OMISSIS").

Invero, ai sensi dell'art. 72, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, "[n]el caso di coesistenza di due infermità o lesioni ascrivibili a categorie dalla terza all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, numero 313 [(successivamente sostituita dalla Tabella F-1

annessa al D.P.R. 915/1978)], *all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulti dal cumulo delle infermità o lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla tabella F-1 annessa alla legge suddetta*" (v., ex multis, Sezione giur. Puglia, sent. n. 710 del 2022).

Ebbene, alla luce della predetta tabella F-1 il cumulo di infermità ascrivibili rispettivamente alla VII^a e VIII^a categoria della tabella A determina l'insorgenza del diritto alla corresponsione di un trattamento pensionistico privilegiato di VI^a categoria della medesima tabella A.

Di conseguenza, trattandosi in entrambi i casi di infermità riconducibili a causa di servizio da cui è insorto il diritto al trattamento pensionistico privilegiato (inizialmente sotto forma di assegno rinnovabile e poi a titolo di pensione) sin dal 22/09/2014, ne deriva che **al sig. F.P.**, alla luce del cennato cumulo di infermità, **va riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico privilegiato di VI^a categoria della tabella A a decorrere dal 22/09/2014 e a vita.**

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, riconoscendo al ricorrente anche il diritto al pagamento dei maggiori ratei arretrati, aumentati della maggior somma tra interessi e rivalutazione, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c. secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 2, delle norme di attuazione al codice di giustizia contabile e in conformità alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del

18 ottobre 2002.

A tale ultimo riguardo, appare il caso di precisare che, contrariamente a quanto eccepito dall'INPS, sul diritto al pagamento dei maggiori ratei arretrati non è intervenuta alcuna prescrizione.

Invero, essendo i singoli ratei pensionistici soggetti a prescrizione quinquennale decorrente dalla maturazione del relativo credito - ossia dalla scadenza di ciascun rateo, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L.

19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dalla L. 7 agosto 1985, n. 428 - il corso di ciascun periodo prescrizionale può essere validamente interrotto da parte del creditore mediante uno degli atti a ciò idonei ai sensi dell'art. 2943 c.c..

Nel caso di specie il periodo prescrizionale è stato validamente interrotto dapprima dalla domanda di liquidazione della pensione privilegiata d.d. 05/11/2015 (all. 2 al ricorso) e poi dallo stesso atto di citazione, depositato in data 29/01/2020.

(D) Vista la complessità delle questioni trattate si ritiene giusto disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

1. ACCOGLIE il ricorso nei sensi di cui in motivazione;

2. DISPONE la compensazione delle spese.

	Così deciso in Trento il 4 giugno 2024.	
	Il Giudice	
	Cons. Robert Schülmers von Pernwerth	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 30 dicembre 2024	
	Per Il Funzionario Preposto	
	(dott. Bruno Mazzon)	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	Il Funzionario di Cancelleria – dott. Davide Orlandi - <i>f.to digitalmente</i>	
	DECRETO	
	Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l'applicazione	
	dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che a cura della	
	Se-greteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto	
	art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed avente	
	causa.	
	Il Giudice	
	Robert Schülmers von Pernwerth	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	Depositato in Segreteria il 30 dicembre 2024	
	Per Il Funzionario Preposto	
	(dott. Bruno Mazzon)	
	<i>f.to digitalmente</i>	

Il Funzionario di Cancelleria – dott. Davide Orlandi - *f.to digitalmente*

In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.

Trento, il 30 dicembre 2024

Per Il Funzionario Preposto

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente

Il Funzionario di Cancelleria – dott. Davide Orlandi - *f.to digitalmente*